



Città di Rapallo

Provincia di Genova

Ordinanza Sindacale n. 18 / 2021

Oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI MURIDI SUL TERRITORIO URBANO.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Civica Amministrazione ha in atto appositi programmi di gestione del fenomeno muridi, al fine di abbassare il valore-soglia delle popolazioni dei muridi stessi nella città, intervenendo attraverso la sanificazione ambientale e attraverso il pronto intervento sulle aree pubbliche e ovunque il Comune abbia la proprietà o l'onere legale della manutenzione al fine di scongiurare situazioni di pericolo igienico-sanitario correlate all'incremento della popolazione murina sul territorio cittadino;
- che l'efficacia di tali programmi è direttamente proporzionale alla contemporaneità di analoghe soluzioni ed interventi attuati da parte dei proprietari e dei titolari di diritti equipollenti di beni immobili pubblici e privati, nonché di tutti gli amministratori immobiliari per gli spazi condominiali e comunque di uso comune;
- che il Comune sta provvedendo con propri mezzi alla derattizzazione di immobili ed aree di propria pertinenza tramite l'affidamento a ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione, disinfezione e disinfestazione ed all'effettuazione di interventi straordinari, se del caso, affinché possa essere monitorata e sanificata la situazione dei ratti sul territorio per avere a disposizione uno strumento operativo che consenta un pronto intervento di derattizzazione nelle diverse situazioni critiche e a rischio segnalate sul territorio in area pubblica;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi ad un'infestazione murina, ovvero alla presenza di topi e ratti e alle malattie da essi veicolabili;

Considerate, altresì, le specifiche caratteristiche biologiche dell'animale e considerato che la sua azione nei confronti dell'uomo e degli spazi abitati è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità;

Ritenuto, pertanto, necessario attivare con urgenza tutte le misure atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi animali;

Atteso che tutti i proprietari e tutti i titolari di diritti equipollenti, di beni immobili pubblici e privati nonché, per gli spazi in condominio e comunque di uso comune e tutti gli amministratori immobiliari, devono provvedere alla derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, sono ricetto dei ratti, quali esemplificando: letti di corsi d'acqua, reti fognarie, zone di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, scantinati, ruderi, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde in genere, intercapedini, ecc.;

Precisato, inoltre, che i proprietari, i titolari o i gestori delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili) oltre ai normali cicli di derattizzazione, devono tenere monitorati costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente intensificarne gli interventi;

Richiamata l'O.M. del 12 luglio 2019 -successivamente prorogata - ed in particolare l'art. 2 comma 1: *“le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone ed alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza di veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti”*;

Richiamato il Regolamento U.E. in vigore dall'1 marzo 2018 della Commissione Europea del 19 luglio 2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 10 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Richiamato l'art. 40 del Regolamento Comunale per la tutela, la detenzione e circolazione di animali n° 14 del 08/04/2019

Ritenuto che, per garantire la massima efficacia dell'intervento comunale, occorre avviare una generale campagna di derattizzazione di tutti gli spazi sopra menzionati, con l'obbligo per i privati di effettuare almeno tre trattamenti ad intervalli non superiori a giorni 120 l'uno dall'altro, e di conservare l'attestazione circa l'avvenuta derattizzazione da parte di ditta specializzata nel settore, oppure qualora l'intervento di che trattasi venga direttamente effettuato dal proprietario, conduttore e/o del responsabile, idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta derattizzazione indicante il luogo e l'indirizzo dell'area e/o dello stabile derattizzato, la data dell'intervento e i prodotti utilizzati;

Ritenuto doveroso sottolineare che, nell'ipotesi di intervento effettuato senza l'ausilio di ditta specializzata:

- ⌚ la derattizzazione si intende eseguita sotto la completa ed esclusiva responsabilità del proprietario, a cui fa capo l'obbligo di adottare tutte le cautele atte e sufficienti ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali domestici;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini e/o soggetti interessati per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Richiamata:

l'O.M. 12 luglio 2019 recante “norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” e sue successive proroghe e modificazioni;
il Regolamento U.E. 2016/1179

Visto il Regolamento Comunale di Igiene Pubblica;

Visto il Regolamento Comunale per la tutela, la detenzione e circolazione di animali n° 14 del 08/04/2019

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o Enti, siti nel territorio del Comune:

1. Di procedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione degli immobili anzidetti e precisamente di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie e letti di corsi d'acqua;
2. Di effettuare almeno tre trattamenti ad intervalli non superiori a giorni 120 l'uno dall'altro, di derattizzazione dei luoghi e degli spazi che, di norma, sono ricettacolo dei ratti, quali esemplificando: tutti gli allacci privati alla rete nera in tutto il tratto sino al collettore comunale, tutti gli impianti privati di smaltimento degli immobili (fosse biologiche) non allacciati alla rete nera comunale, fosse di raccolta dei rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini ed a verde e intercapedini in genere, avvalendosi per l'esecuzione di ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o eseguendo direttamente con tutte le cautele e con l'osservanza delle prescrizioni delle leggi, mediante posa di esche rodenticide regolarmente registrate presso il Ministero della Sanità;
3. Ai proprietari, titolari o gestori delle attività legate alla filiera alimentare e quindi più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli e simili), di attuare oltre ai normali cicli di derattizzazione, il monitoraggio costante dei locali e delle aree di propria pertinenza ed eventualmente di intensificare gli interventi;
4. Di mantenere costantemente puliti e bonificati, mondi da alberature spontanee, da erbacce e arbusti le aree e/o proprietà in narrativa, pollai e i canili, così come le aree attigue ai medesimi, senza l'abbandono sul suolo di rifiuti o alimenti o quant'altro possa essere causa di formazione di tane e d'attrazione alimentare di tali animali;
5. Di contenere in appositi bidoni richiudibili, avendo cura di verificare costantemente che, non sia avvenuta l'intrusione del roditore in argomento, mangimi, granaglie e quant'altro destinato all'alimentazione di cani, gatti e/o altri animali da cortile, così come rifiuti in genere;
6. Di ottemperare alle disposizioni di cui all'O.M. 12 luglio 2019 ;
7. Entro giorni 10 (dieci) dal termine del ciclo di derattizzazione i proprietari di immobili o i loro Amministratori dovranno provvedere a far pervenire all'Ufficio Igiene e Sanità comunicazione di avvenuta derattizzazione ovvero certificazione, rilasciata dalla Ditta comprovante l'avvenuta disinfestazione e specificante i mezzi tecnici utilizzati;

DISPONE

- l'utilizzo di prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità che garantiscano la minore tossicità per l'uomo, per gli animali domestici e per la fauna selvatica ;
- il collocamento di esche in modo inaccessibile da parte delle specie "no target" ovvero mediante l'utilizzo di appositi " dispenser per esche rodenticida";
- l'esposizione di cartellonistica o avviso nell'area e/o nello stabile oggetto di derattizzazione per tutta la durata dell'intervento, con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del Responsabile e della data della derattizzazione, un numero di telefono di pronta reperibilità delle informazioni;
- l'effettuazione entro quattro mesi dalla data del presente provvedimento di almeno un trattamento, con conseguente comunicazione all'Ufficio Igiene e Sanità di avvenuta derattizzazione ovvero trasmissione di certificazione, rilasciata dalla Ditta comprovante l'avvenuta disinfestazione e specificante i mezzi tecnici utilizzati;
- l'affissione all'Albo Pretorio On line del Comune della presente Ordinanza per un periodo pari a 30 giorni.

A V V E R T E

tutti i soggetti interessati:

- che nel caso in cui l'intervento venga effettuato direttamente dal conduttore/amministratore dell'immobile, lo stesso si intende eseguito sotto la completa ed esclusiva responsabilità dell'esecutore, cui fa capo l'obbligo di adottare ogni cautela atta ad evitare ogni pregiudizio e danno a persone e ad animali "no target";
- che copia del documento attestante l'avvenuta derattizzazione, indicante il luogo e indirizzo dell'area e/o dello stabile derattizzato con il numero civico, il nome del conduttore e/o del responsabile, la data dell'intervento, i prodotti utilizzati, venga inviata all'ufficio Igiene e Sanità del Comune e conservata per almeno due anni dalla data di esecuzione dell'intervento, ed esibita nel caso di accertamenti da parte degli Organi di Vigilanza;
- che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino la mancata esecuzione degli interventi di derattizzazione, verrà applicata la sanzione di legge oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 15 gg. dall'accertamento della violazione, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario.

I N F O R M A

- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapallo www.comune.rapallo.ge.it e affissione all'Albo Pretorio On line.

M A N D A

- al Comando Polizia Municipale, al Servizio Igiene Pubblica A.S.L. IV "Chiavarese" e tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza;
- all' A.P.P.C. Associazione Piccoli Proprietari Case con sede in Rapallo P.zza. Cavour, 20/2 e a tutti gli Amministratori Condominiali della Città per opportuna e doverosa conoscenza.

La presente Ordinanza entrerà in vigore a far data dal 1 giugno 2021 sino al 31 maggio 2022.

Rapallo,18/05/2021

Il Vice Sindaco
Pier Giorgio Brigati